



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



ORDINANZA N. 61 del 07/08/2017

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2017. DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE;

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 10 aprile 2015 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;

VISTA l’ordinanza balneare della Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio del 12/05/2017, approvata con atto dirigenziale n. 290 del 15/05/2017;

VISTE le ordinanze della Capitaneria di Porto di Manfredonia:

- **Ordinanza n. 07/2017** del 18/5/2017 con la quale, durante la “stagione balneare”, così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Manfredonia, che si estende dal territorio del Comune di Chieuti al Comune di Zapponeta, entrambi inclusi, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità da diporto e/o a vela**, compresi i “natanti da spiaggia” (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini) **nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque;

- **Ordinanza n. 09/2017** del 18/5/2017 concernente la disciplina della sicurezza balneare;

Richiamato il verbale del “Tavolo Tecnico” del 04.06.2015, al quale hanno partecipato diversi Enti: Comune di Monte Sant’Angelo, Capitaneria di Porto di Manfredonia, Autorità di Bacino della Puglia, Regione Puglia Servizio Protezione Civile, a seguito del quale sono state disposte misure cautelative di rispetto ai fini della tutela della pubblica sicurezza per il rischio di frane delle falesie;

Considerato che:

- lo stabilimento balneare **“Bacco a Mare”** è in possesso della concessione demaniale marittima n. 1/2008 rilasciata alla soc. Baia Santa Monica s.r.l.;
- lo stabilimento balneare **“Baia del Monaco”** è in possesso della concessione demaniale marittima n. 41/2008 rilasciata alla soc. Immobiliare San Giuseppe s.r.l.;
- lo stabilimento balneare **“Lido Macchia di Savastano Giuseppina”** è in possesso della concessione demaniale marittima n. 1/2009;
- lo stabilimento balneare **“Lido Varcaro di Quitadamo Filippo”** è in possesso della concessione demaniale marittima n. 1/2013;

Constatato che lo stabilimento balneare “**Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus**”, in possesso della concessione demaniale marittima n. 1/2010, non presenta particolari pericoli in quanto la falesia a ridosso dell’area in concessione è bassa;

Riscontrata l’impossibilità di rilevare costantemente la stabilità della falesia lungo tutto il tratto di costa ricadente nella giurisdizione del Comune di Monte Sant’Angelo;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti di competenza per salvaguardare la pubblica e privata incolumità per la stagione estiva corrente;

Visti:

- l’art. 54 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) Gli stabilimenti balneari di seguito elencati sono obbligati all’adozione dei sistemi di protezione indicati per ognuno degli stessi:
 - stabilimento balneare all’insegna “**Bacco a Mare**”: il Tavolo Tecnico ritiene che la spiaggia Sud possa essere fruita a partire da metri 3 dal piede della falesia. La spiaggia Nord a partire da metri 2 dal piede della falesia. Tali distanze sono state ritenute idonee solo laddove la falesia è stata oggetto di intervento. In tutte le altre parti dell’area in concessione valgono le prescrizioni rappresentate nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso a partire dal piede della falesia di almeno 6 metri;
 - stabilimento balneare all’insegna “**Villaggio Turistico Baia del Monaco**”: località non visitata per la quale si conferma quanto già rappresentato nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso a partire dal piede della falesia di almeno 2 metri, fermo restando che l’Amministrazione Comunale non indichi, in esito a futuri sopralluoghi di periodica verifica, un aggravio delle condizioni di pericolosità rispetto a quelle visionate in verbale u.s. sopra citato;
 - stabilimento balneare all’insegna “**Lido Macchia di Savastano Giuseppina**”: il Tavolo Tecnico ritiene che la spiaggia possa essere fruita a partire da metri 2 dal piede della falesia. Tale distanza è stata ritenuta idonea solo laddove la falesia è stata oggetto di intervento. In tutte le altre parti dell’area in concessione valgono le prescrizioni rappresentate nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso a partire dal piede della falesia di almeno 8 metri. In riferimento alla presenza della cavità sotto il manufatto non vi sono documentazioni tecniche tali da consentire una valutazione della stabilità;
 - stabilimento balneare all’insegna “**Lido Varcaro di Quitadamo Filippo**”: il Tavolo Tecnico ritiene che la spiaggia possa essere fruita a partire da metri 2 dal piede della falesia. Tale distanza è stata ritenuta idonea solo laddove la falesia è stata oggetto di intervento. In tutte le altre parti dell’area in concessione valgono le prescrizioni rappresentate nel verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014 ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso di almeno 6 metri a partire dal piede della falesia;
 - **Spiaggia libera loc. Chiancamasitto**: il Tavolo Tecnico conferma quanto già rappresentato in verbale del tavolo tecnico del 1 e 2 luglio 2014, ovvero una fascia di protezione e interdizione all’uso pari a metri 5,30 a partire dal piede della falesia stessa, fermo restando che l’Amministrazione comunale non indichi, per tale località, un aggravio delle condizioni di pericolosità rispetto a quelle visionate in verbale u.s. sopra citato ed in esito a futuri sopralluoghi di periodica verifica;



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



- stabilimento balneare all'insegna di “**Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus**”, prescrizioni derivanti da normative vigenti in materia;
- 2) **E' VIETATA**, a causa di possibili cedimenti, crolli e distacchi di pareti che potrebbero verificarsi dalle retrostanti aree demaniali marittime, **la sosta, il transito di mezzi e di persone e la balneazione su tutti gli arenili/spiagge accessibili e prospicienti i tratti di costa compresi tra la località Chiusa dei Monaci e Gravaglione**, ad eccezione degli stabilimenti balneari di cui al n. 1);

ORDINA, altresì

- in presenza di arenili di profondità ridotta, in via eccezionale per la stagione estiva corrente, la riduzione della fascia di spiaggia (battigia) destinata al libero transito fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

FA OBBLIGO

- ai concessionari delle aree demaniali marittime alla messa in opera di idonei sistemi di segnalazione di pericolo e di totale inibizione all'accesso e all'uso delle aree non protette e/o interdette;

- al Comando di Polizia Municipale di provvedere ad un monitoraggio bisettimanale degli interventi eseguiti sulla falesia prospiciente le spiagge in concessione, ivi compresa la spiaggia pubblica di Chiancamasitto, con obbligo di segnalare al Responsabile del Settore “Gestione del Territorio” segni di dissesto sulle falesie visitate e/o segni di cedimento delle reti di protezione posizionate;

- al Responsabile del Settore “Gestione del Territorio” di installare idonea cartellonistica, multilingua, sulla spiaggia libera di Chiancamasitto recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO”;

“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri - 1,60) NON SEGNALATO”;

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

FA DIVIETO

di effettuare la sosta di persone e mezzi sul ciglio dei costoni rocciosi lungo tutto il litorale di propria giurisdizione, entro una fascia larga almeno metri 5 (cinque) da esso;

AVVERTE

che l'inosseranza della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più fattispecie illecita, comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 3.098,00 a norma dell'art. 1164 del codice della navigazione;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nelle strade cittadine mediante manifesti murali ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Responsabile del settore "Gestione del Territorio" e Comando Polizia Municipale;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Foggia;
- Regione Puglia - Settore Protezione Civile di Bari;
- Regione Puglia - Settore Demanio e Patrimonio di Bari;
- Regione Puglia Ufficio Coord. STP BA/FG
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- Guardia di Finanza sez. operativa navale di Manfredonia;
- Titolari di Concessioni demaniali marittime.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Pierpaolo D'ariento

[] *Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;*

[] *Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line*